



**Procura Generale della Repubblica presso la
Corte Suprema di Cassazione**

Il Procuratore Generale

Letti gli atti del proc. n. 9963/2021 concernente il ricorso presentato nell'interesse della curatela fallimentare "X a r.l." per l'annullamento – con riferimento alle somme versate sul c/o n. 00413/010/004594 acceso dalla curatela presso la Credem di Marsala - del decreto n.10/2021 del 27.2.2021, con il quale la Corte di Appello di Palermo – sezione V per le misure di prevenzione ha confermato il decreto n. 6/2019 R.M.P. del Tribunale di Trapani il 12.7.2019 con cui era stato disposto il sequestro di tutto il patrimonio mobiliare e immobiliare, direttamente o indirettamente riconducibile a X1, X2, X3 e X4, ritendendone la pericolosità sociale di cui all'art. 4 lett b), i) bis e c,) in relazione all'art 1 lett a) e b) del D.lgs 159 del 2011 con riferimento ai reati di cui agli artt. 512 bis e 640 bis cod. pen.;

OSSERVA

La ricorrente deduce violazione dell'art. 20 dlgs n. 159/2011, a tenore del quale il sequestro non può estendersi ai beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente, nonché illogicità, insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Segnatamente, afferma che il rapporto di conto corrente n.00412/010/004594 oggetto di sequestro era stato acceso dalla curatela e che le somme in esso versate erano frutto di attività lecita svolta dalla medesima previa autorizzazione dal Giudice delegato (affitto di azienda e attività liquidatorie). Lamenta, quindi, che la Corte abbia ritenuto irrilevante, dopo averne fatto oggetto di esplicito quesito all'amministratore giudiziario, la distinzione tra i proventi delle attività poste in essere prima della dichiarazione di fallimento, direttamente dal proposto, e quelli frutto dell'amministrazione della curatela, ritiene, quindi errata e contraria all'interesse dei creditori al soddisfacimento delle loro pretese, la affermata illiceità dei proventi derivanti dall'uso lecito di un bene illecitamente costituito i quali, non possono essere oggetto di sequestro. Ritiene, infine, che la Corte non abbia considerato in alcun modo il pregiudizio

derivante ai creditori della curatela dai tempi dettati per la liquidazione dei beni dal codice antimafia.

Il provvedimento non offre il destro alle critiche mosse, considerato che la Corte d'appello ha tenuto in considerazione tutte le argomentazioni sottoposte con i motivi di impugnazione, fornendo argomentazione compiuta e coerente, sicché i vizi di motivazione dedotti si appalesano manifestamente infondati. Del pari è a dirsi della dedotta violazione di legge, peraltro argomentata in maniera generica sul presupposto che la massa attiva fallimentare, lecitamente costituita, si ponga al di fuori della disciplina dettata dal codice antimafia, senza confrontarsi con l'affermata natura di impresa illecita attribuita alla X a r.l. riconosciuta dai giudici di merito.

La Corte d'appello, infatti, rifacendosi al decreto del Tribunale di Trapani (assai completo ed esaustivo quanto alla descrizione del "sistema" di frodi compiute contro enti pubblici e privati messo in piedi dai propositi con la creazione di società ad hoc, tutte alimentate da somme illegalmente percepite, cui si rinvia), rileva che le somme con le quali è alimentato il conto corrente sequestrato, seppur derivanti dalla gestione della curatela autorizzata dal giudice delegato (essenzialmente i proventi del contratto di affitto di azienda del complesso turistico alberghiero "L' X di ***** *****", senza che risultino ulteriori importi derivanti da attività liquidatorie asserite dalla ricorrente) risultano comunque originate dal compendio aziendale della società X, interamente compromesso perché frutto di attività illecite che contamina tutte le operazioni compiute sul patrimonio aziendale ed i conseguenti profitti. Illiceità che connota l'intera impresa e che permea, non solo i proventi derivanti dall'attività di affitto di azienda precedente al fallimento, ma anche quelli generati durante l'amministrazione della curatela.

Significativa, infatti, è la circostanza che la X5 srl, società che ha condotto in affitto i beni della X e di cui è legale rappresentante la figlia del proposto, perciò a lui riconducibile, fu costituita in fase prefallimentare proprio allo scopo di svuotare la X e consentire una continuità nella gestione dei beni, gestione che è proseguita anche sotto la gestione del curatore fallimentare, così dando continuità all'operazione.

Quanto al rapporto tra misura di prevenzione patrimoniale e fallimento, interessante è ricordare quanto statuito con la sentenza Sez. 2, n. 27722 del 23/03/2018 Cc., dep. 15/06/2018, Rv. 272990, secondo cui *"È inammissibile la richiesta di revoca della confisca di danaro, legittimamente disposta, avanzata dal destinatario della misura al fine di poter provvedere al pagamento dei propri debiti nei confronti dell'Erario e dei creditori di una società fallita poiché siffatto provvedimento non è previsto dalla legge, rimetterebbe il destinatario della misura nel possesso del bene confiscato e farebbe venire meno la preminente funzione della confisca che è quella di togliere dalla circolazione un bene pervenuto nel patrimonio illegittimamente."* Fermo restando la differenza della fattispecie, la pronuncia è significativa della prevalenza attribuita al procedimento di prevenzione che ha lo scopo di sottrarre al circuito economico quanto originato illecitamente, riconducendo all'alveo del procedimento di prevenzione le richieste dei creditori.

In senso conforme alla pronuncia impugnata in questa sede, giova ricordare Sez. 2 n. 32904 del 30.10.2020, dep. 24.11.2020, Mediterranea spa, non massimata, che afferma esplicitamente con riferimento ai conto correnti: *"Relativamente al sequestro del conto*

corrente, si deve ricordare che "è legittima la confisca di un'impresa mafiosa in quanto costituente strumento di realizzazione sul territorio degli interessi economici del sodalizio, a prescindere dall'eventuale origine formalmente lecita dei beni aziendali, trattandosi di un'attività imprenditoriale inquinata in radice dai vantaggi illeciti basati sulla intimidazione mafiosa" (Sez. 5, n. 32688 del 31/01/2018, Isgrò, Rv. 275225); la legittimità del sequestro del conto corrente deriva anche dal fatto che lo stesso, come evidenziato dalla Corte di appello, è alimentato da somme originate necessariamente dal bene aziendale del sequestro e quindi da beni che, ove ancora esistenti, sarebbero stati oggetto di sequestro; in altri termini, la lecita attività dei Curatori non può che aver avuto ad oggetto la vendita di beni facenti parte del complesso aziendale, visto che sono subentrati nella gestione dello stesso, e quindi le somme non possono che essere diretta conseguenza di operazioni compiute sullo stesso."

P.Q.M.

chiede che la Corte di Cassazione voglia dichiarare il ricorso inammissibile con ogni conseguente statuizione.

Roma, 1 giugno 2021

Il sostituto procuratore generale
Elisabetta Ceniccola